

ACCORDO DI PROGRAMMA

**PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DI ALUNNI/STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP,**

**AI SENSI DELL'ART. 13
DELLA LEGGE-QUADRO 104/92**

PROVINCIA DI PISA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI PISA

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA

AZIENDA U.S.L. N. 5

AZIENDA U.S.L. N. 11

AZIENDA U.S.L. N.6

**Sottoscritto dai Rappresentanti degli Enti partecipanti alla
Conferenza dei Servizi del *31 marzo 2004***

La Provincia di Pisa, il Centro Servizi Amministrativi, le Aziende U.S.L. n. 5 - Area Pisana, n. 11 Area Valdarno Inferiore n. 6 Area Livornese

I Comuni di

PISA, BIENTINA, BUTI, CALCI, CALCINAIA, CAPANNOLI, CASALE MARITTIMO, CASCIANA TERME, CASCINA, CASTELFRANCO DI SOTTO, CASTELNUOVO V.C., CASTELLINA MARITTIMA, CHIANNI, CRESPINA, FAUGLIA, GUARDISTALLO, LAIATICO, LARI, LORENZANA, MONTECATINI V.C., MONTESCUDAIO, MONTEVERDI M.mo, MONTOPOLI V.A., ORCIANO PISANO, PALAIA, PECCIOLI, POMARANCE, PONSACCO, PONTEDERA, RIPARBELLA, SAN GIULIANO TERME, SAN MINIATO, SANTA CROCE, SANTA MARIA A MONTE, SANTA LUCE, TERRICCIOLA, VECCHIANO, VICOPISANO, VOLTERRA

Premesso che gli Enti sopracitati, in sede di verifica annuale, e come previsto nell'Accordo di Programma vigente per l'integrazione scolastica di persone in situazione di handicap, a seguito dell'emanazione di nuove norme disciplinanti le materie oggetto dell'Accordo stesso, hanno concordemente ravvisato l'opportunità di un adeguamento del testo;

considerato che all'interno della specifica Consulta Provinciale le Associazioni che rappresentano le persone in situazioni di handicap collaborano con gli Amministratori locali, l'Amministrazione Scolastica e le Aziende USL nella individuazione dei problemi e nell'elaborazione di indirizzi e proposte operative, nella prospettiva del "sistema integrato" previsto dalla legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

richiamate tutte le norme di riferimento, elencate nell'appendice;

al fine di configurare un contesto unitario per la programmazione e gestione degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi condivisi;

vista la proposta elaborata dal gruppo di lavoro interistituzionale, costituito dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori (**ex Legge 104/92 – GLIP**) e delle Associazioni, che recepisce le indicazioni formulate negli incontri preparatori e che è condivisa dalla Consulta Provinciale per l'Handicap;

i legali rappresentanti

degli Enti e delle Istituzioni, consultate nelle Conferenze dei Servizi del 31 marzo 2004, sottoscrivono il seguente Accordo.

Accordo di programma per l'integrazione scolastica di alunni/studenti in situazione di handicap

INDICE

Titolo Primo: Obiettivi e competenze

- Art. 1 – Obiettivi e finalità**
- Art. 2 – Competenze**
- Art. 3 – Definizione di handicap**
- Art. 4 – Individuazione della situazione di handicap**
- Art. 5 – Documentazione certificativa**

Titolo secondo: Modalità organizzative e operative

- Art. 6 – Modalità organizzative**
- Art. 7 – Modalità Operative**
- Art. 8 – Continuità Educativa**
- Art. 9 – Svantaggio**
- Art. 10 – Alunni/studenti con handicap in situazione di gravità**
- Art. 11 – Formazione ed aggiornamento**
- Art. 12 – Enti convenzionati**
- Art. 13 – Impegni Finanziari**

Titolo Terzo: Informazioni – Reclami – Collegio di Vigilanza

- Art. 14 – Diritto-Dovere di informazione e partecipazione**
- Art. 15 – Collegio di Vigilanza (D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – art. 34 comma 7)**
- Art. 16 – Rendicontazione periodica**
- Art. 17 – Reclamo di una parte avverso il comportamento di un'altra**
- Art. 18 _ Reclamo individuale**
- Art. 19 – Reclamo al Difensore Civico**
- Art. 20 – Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi**
- Art. 21 – Relazione**

Titolo Quarto: Norme finali e transitorie

- Art. 22 - Durata dell'accordo**
- Art. 23 – Rinvio**

Riferimenti normativi

Le leggi, i decreti ministeriali e le circolari specificate in appendice sono richiamate integralmente e costituiscono supporto e parte integrante del presente Accordo di Programma.

Titolo Primo: Obiettivi e competenze

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Il presente Accordo di Programma si propone di condividere iniziative che realizzino l'integrazione tra famiglia, scuola e società, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione sociale degli studenti handicappati nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle attività extrascolastiche;
2. realizzare progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali con particolare riferimento al tempo libero.

A tale fine le parti riconoscono che:

- l'alunno in situazione di handicap è un "soggetto di diritto" ed è fruitore di servizi, la sua famiglia è l'interlocutore unico costituzionalmente deputato a tutela dei diritti del minore, salvo provvedimenti diversi da parte delle autorità giudiziarie;
- il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione al processo educativo e riabilitativo è requisito indispensabile per un intervento positivo;
- il rapporto di collaborazione tra scuola, servizio socio-sanitario e famiglia ha come fine ultimo un intervento coordinato e globale.

A tale scopo si ritiene importante sottolineare l'esigenza sia di un ulteriore forte impegno sul piano della non realizzazione e superamento di barriere architettoniche ancora presenti nelle strutture scolastiche che, di fatto, ne impediscono l'accesso e/o la fruibilità agli studenti handicappati; sia la necessità di un forte impegno per il sostegno alla frequenza scolastica promuovendo interventi che consentano il miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica dal punto di vista della "fruizione di opportunità formative".

L'autonomia accordata agli Istituti scolastici è in grado di favorire questo processo, consentendo l'utilizzo flessibile delle risorse disponibili e la costituzione di reti di scuole che, consorziando risorse finanziarie, economiche, umane e strumentali, sono in grado di ottimizzare i risultati.

Il presidente del Comitato tecnico di programmazione di cui all'Accordo di rete tra le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Pisa si fa garante di quanto indicato in questo Accordo di Programma salvo eventuali casi dove il Dirigente Scolastico, in completo regime di autonomia se ne assuma la diretta e piena responsabilità, in maniera esplicita e scritta.

Art 2 - Competenze

Le competenze della **Scuola** sono:

- garantire il diritto all'educazione ed all'istruzione delle persone individuate in situazione di handicap nelle sezioni della scuola materna e nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla gravità dell'handicap;
- assegnare personale specializzato e/o risorse idonee per attività di sostegno alle classi in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap, nei limiti delle disponibilità individuate dalla Direzione Scolastica Regionale e dall'Ufficio Scolastico Provinciale, avvalendosi anche della consulenza del "G.L.H." previsto dalle CC.MM. n. 227/75 e n. 216/77, che mantiene compiti di carattere istituzionale tra i quali, in primo luogo, l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferita agli alunni/studenti handicappati, anche in riferimento alla determinazione delle risorse di sostegno ordinarie od in deroga;
- attivare e partecipare ai gruppi di lavoro secondo quanto previsto in merito dagli artt. 12 e 15 della L. 104/92;
- definire e realizzare la programmazione educativo-didattica ed il curricolo personalizzato, integrati nel POF (piano dell'offerta formativa), favorendo l'integrazione scolastica attraverso una progettualità concordata e condivisa, soprattutto in regime di autonomia scolastica, attraverso il potenziamento del G.L.I.S. Gruppo di lavoro a livello di istituto, con l'individuazione anche di un referente e/o figura-obiettivo e promuovendo e coordinando le programmazioni dell'azione educativa, le programmazioni dell'attività didattica e le programmazioni specifiche, tenendo conto delle indicazioni presenti nei P.D.F. e nei P.E.I. degli alunni/studenti handicappati inseriti nelle singole classi;
- attivare e favorire il funzionamento dei Gruppi di Studio e di Lavoro interistituzionali (G.L.I.C.), per la definizione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, secondo quanto previsto dal DPR 24/02/94 agli artt 4 e 5;
- organizzare attività di sostegno e recupero come previsto dagli artt. 2 e 7 della L. 517/77;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento anche congiunto dei docenti, di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell'integrazione. In particolare sarà favorito l'aggiornamento di eventuali docenti non specializzati utilizzati in attività di sostegno;
- coinvolgere il personale ausiliario nel progetto educativo;

- garantire le prestazioni di ausilio materiale agli alunni/studenti in situazione di handicap, con il personale collaboratore scolastico, nei singoli plessi, secondo quanto previsto dall'Area A, tabella A del Ccnl, comparto scuola del 24.07.2003.
- individuare e favorire, all'interno dell'ampliamento dell'offerta formativa, forme di sperimentazione scolastica e di innovazione;
- individuare, in caso di necessità, forme possibili di organizzazione scolastica di tipo progettuale ricorrendo a tutte le possibili risorse presenti nella scuola;
- garantire l'efficienza ai fini dell'integrazione, ricorrendo alle risorse finanziarie derivanti dall'autonomia scolastica e trovando anche forme di integrazione e sussidiarietà tra Scuola, EE.LL., Associazioni e famiglie;
- comunicare ai servizi di base dell'Az. U.S.L. di competenza territoriale, eventuali casi di alunni/studenti per i quali si intravede la necessità di interventi di sostegno, dopo aver informato e coinvolto la famiglia e con il suo consenso, così come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 febbraio 1994;
- favorire e curare le iniziative di orientamento scolastico e lavorativo per gli alunni in situazione di handicap, in collaborazione con gli Enti Locali;
- promuovere esperienze finalizzate all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale nonché esperienze di orientamento al lavoro ai sensi della L. 68/99 e della L. 5/2000 anche attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro;
- promuovere e curare l'acquisto ed il rinnovo di sussidi e materiali didattici, per tutti gli studenti, finalizzati ad una migliore integrazione scolastica, in accordo e collaborazione con il Laboratorio Ausili dell'Azienda USL, su indicazione delle delibere assunte dai competenti organi collegiali.

Le competenze delle **AZIENDE UU.SS.LL.** sono:

- curare la prevenzione dell'handicap;
- rilevare precocemente le situazioni di handicap e provvedere all'accertamento delle condizioni di handicap ai sensi dell'Art. 3 L. 104/92, secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale in materia (L. 423/93) nonché dei regolamenti aziendali;
- garantire gli interventi di cura e riabilitazione armonizzandoli con gli impegni scolastici;
- istituire con gli apporti degli Enti interessati, un Laboratorio Ausili e Documentazione Ausili per la comunicazione e gli apprendimenti Tale struttura dovrà individuare, anche in collaborazione con il personale educativo e scolastico, ausili personalizzati e strumenti atti a colmare gli effetti della disabilità sul processo di apprendimento e di socializzazione;
- designare propri operatori dei servizi, delegati a far parte dei gruppi di lavoro di cui all'art.15 della L. 104/92.

A livello di **GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare e Funzionale)**:

- programmare ed elaborare complessivamente l'impostazione degli interventi abilitativi-riabilitativi;
- partecipare, in collaborazione con gli EE.LL., alla progettazione ed alla gestione, per gli ambiti di propria competenza istituzionale, alle attività extrascolastiche. Tali attività sono finalizzate ad integrare ed estendere i progetti educativi relativi agli alunni disabili;
- garantire, nelle forme adeguate ed in maniera stabile e continuativa, la collaborazione con la Scuola e gli Enti Locali per elaborare ed attuare progetti ed interventi in materia di orientamento per la Preformazione e la Formazione Professionale, prevedendo anche l'inserimento dei soggetti con handicap in corsi comuni o per proporre corsi individualizzati;
- assicurare gli interventi di carattere sanitario e sociale tesi a garantire, di concerto con le iniziative proprie dei Comuni, l'inserimento e l'integrazione negli asili nido e nella scuola materna dei bambini disabili;
- lo studio e l'attuazione di progetti e di iniziative per favorire l'integrazione nel territorio delle persone handicappate, in collegamento con la scuola. Questi ed altri interventi, anche domiciliari, troveranno attuazione nei piani di zona in accordo con le proposte dei gruppi territoriali e coordinati dal referente di area specifica.

A livello di **GOM (Gruppo Operativo Multiprofessionale)** Deliberazione del C.R.T. n° 228/98, e successive modificazioni:

- individuazione dell'alunno come persona handicappata mediante atto certificativo redatto dallo psicologo

ovvero dal medico specialista nella patologia segnalata. in servizio presso l'Azienda U.S.L. o in regime di convenzione con la medesima (D.P.R. del 24.2.94).

Tale certificazione verrà consegnata ai genitori dell'alunno o, su delega scritta degli stessi, ai competenti Organismi scolastici.

Questa procedura sarà attivata di norma al momento del primo inserimento scolastico, nel rispetto dei tempi necessari per la predisposizione degli interventi ad opera dei competenti Organismi scolastici, o, comunque, entro 60 giorni dalla presa in carico del soggetto disabile da parte dei Servizi dell'Azienda U.S.L..

La certificazione di handicap non è soggetta a rinnovo annuale. La famiglia può decidere di non avvalersi più di tale certificazione nel passaggio da una classe a quella successiva;

- formulare la Diagnosi Funzionale (D.F.). La D.F. sarà inoltrata alla Scuola, se possibile, contestualmente alla certificazione;
- redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) in collaborazione con il personale della scuola e con le famiglie;
- partecipare alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) in collaborazione con il personale scolastico e la famiglia. Il P.E.I. verrà rinnovato ogni anno;
- acquisire la documentazione necessaria per prendere in carico anche quei soggetti in situazione di handicap, seguiti da altre Aziende U.S.L. e/o da strutture specialistiche, pubbliche o convenzionate e non, afferenti a tutto il territorio nazionale.

Le competenze dei **Comuni** sono:

- istituire, all'interno del proprio bilancio di previsione annuale, capitoli di spesa relativi alle necessità finanziarie per la realizzazione delle attività di competenza in merito all'integrazione scolastica, extrascolastica e sociale degli alunni/studenti handicappati;
- adeguare le strutture edilizie, in particolare quelle scolastiche, in attuazione della L. 118/71, della L.R. 47/91 e L.R. 28/00, inerenti l'abbattimento e la non ripresentazione di barriere architettoniche;
- realizzare il diritto all'educazione ed all'istruzione nelle scuole materne e negli asili nido a gestione comunale ed a formulare appositi Accordi e/o Convenzioni con le scuole autonome, affinché garantiscano analoghe condizioni di intervento;
- prevedere realizzare e coordinare tutte quelle "condizioni" che permettano l'effettiva integrazione dei soggetti handicappati nelle iniziative di tempo libero e nelle attività sportive e culturali organizzate e gestite dal Comune;
- fornire alle scuole le attrezzature di competenza in accordo e collaborazione con il Laboratorio Ausili delle Az. UU.SS.LL., anche prevedendo un apposito accordo di gestione a livello zonale;
- attivare i servizi quali mensa, trasporti ecc. che garantiscano la completa fruibilità del tempo scuola e del diritto allo studio; in particolare impegnarsi, al momento dell'acquisizione di nuovi mezzi di trasporto ad assicurarsi che siano adeguati alle esigenze di tutti gli alunni, disabili e non.
- garantire l'assistenza specialistica con personale qualificato agli alunni/studenti handicappati in età evolutiva là dove sussistano specifiche difficoltà, rilevate nel PEI, riguardanti il soggetto handicappato rispetto al contesto operativo scolastico.
- collegare le procedure e le scadenze finalizzate alla formazione scolastica delle persone disabili a quelle relative ai piani integrati di area comunali e provinciali per il diritto allo studio all'interno delle riunioni di équipe d'area e subarea del P.I.A.;
- garantire un "servizio di informazione" in rapporto ai bisogni dei minori con handicap indicando, in ogni amministrazione firmataria dell'accordo, il servizio preposto ed il responsabile addetto;
- sostenere, anche nella forma del raccordo operativo con analoghi servizi previsti nelle diverse zone, il funzionamento dello "Sportello Informativo "Informare-comunicando", previsto nel Piano di Zona 2000/2004 dell'area pisana, al fine di garantire la circolarità dell'informazione e della comunicazione nel vasto ed eterogeneo campo dell'handicap sia in funzione dei cittadini utenti, sia in funzione degli stessi firmatari del presente Accordo, promovendo l'estensione del servizio a tutto il territorio provinciale.

Le competenze della **Provincia** sono:

- istituire nel proprio bilancio di previsione annuale risorse di spesa corrente e di investimenti per sostenere azioni positive e progetti speciali di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap. Le risorse

finanziarie messe a disposizione per gli interventi di integrazione scolastica e sociale saranno determinate in ragione dell'obiettivo di evitare in ogni modo l'istituzionalizzazione e di fornire garanzie reali di fruire del diritto allo studio (interventi di per l'acquisizione di ausili anche informatici previsti dal profilo dinamico funzionale per attività di studio);

- adeguare gli edifici di propria competenza alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- fornire, alle scuole secondarie superiori gli arredi e le attrezzature adeguati alle esigenze dei soggetti con disabilità, in conformità a quanto prescritto dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato ed eventuali sussidi didattici;
- promuovere, attraverso i propri rappresentanti nell'Azienda Provinciale di Trasporto, l'adeguamento dei mezzi di trasporto urbano ed extraurbano in funzione delle esigenze dei soggetti disabili ai sensi della L.R. n. 47/91 e successive modifiche;
- raccogliere le proposte e organizzare attività formative e di aggiornamento per il personale operante all'interno delle scuole, avvalendosi, per il reperimento delle competenze specifiche, anche dell'apporto e della consulenza delle aziende USL e delle Associazioni che rappresentano le diverse categorie;
- concorrere alla definizione ed attuazione dei piani zionali di assistenza sociale al fine di coordinare gli interventi di propria competenza (L.R. 72/97) e di facilitare il raccordo con i Progetti Integrati di Area e i diversi interventi previsti dalle LL.RR. 53/81 e 41/93 e successive modifiche ed integrazioni sul Diritto allo studio. Nell'ambito di un Piano organico annuale, la Provincia interviene sostenendo progetti, elaborati da diversi Enti ed Istituzioni, che consentano di coinvolgere persone svantaggiate e di superare situazioni di emarginazione;
- elaborare ed attuare progetti ed interventi in materia di orientamento, preformazione e formazione professionale rivolti a soggetti disabili, sulla base del piano individualizzato di intervento e del progetto abilitativo-riabilitativo globale, ai sensi della L.R. 72/97;
- avviare esperienze finalizzate all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale nonché esperienze di orientamento al lavoro;
- sostenere esperienze di alternanza scuola-lavoro;
- programmare l'attività dell'Osservatorio Scolastico Provinciale e dell'Osservatorio Sociale, anche in funzione della raccolta di dati utili alle finalità sopra descritte; curando la diffusione delle informazioni tra le diverse componenti interessate ai problemi collegati all'handicap (famiglie, scuola, enti locali, associazioni ecc.);
- favorire l'ottimizzazione dei rapporti interistituzionali;
- garantire un servizio di informazione in rapporto ai bisogni dell'alunno portatore di handicap, indicando l'ufficio preposto ed il funzionario addetto.

Art. 3 – Definizione di handicap

L'art. 3 della L. 104/92 definisce come persona handicappata "...colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione".

Lo stesso articolo al comma 3 prosegue: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

Art. 4 – Individuazione della situazione di handicap

L'individuazione dell'alunno in situazione di handicap avviene attraverso un documento riservato necessario per l'attivazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L. 104/92 e/o dal DPR 24/2/94, ai soli fini scolastici, per assicurare l'esigibilità del diritto:

- all'educazione
- all'istruzione

- all'integrazione scolastica.

Art. 5 – Documentazione certificativa

- La situazione di handicap va documentata ai sensi del DPR 24/2/94 o della L. 104/92 Art.3
- La documentazione certificativa, anche se rilasciata da operatori sanitari di strutture convenzionate, dovrà essere redatta sui modelli concordati.
- La diagnosi funzionale che segue la certificazione, deve contenere le indicazioni indispensabili per la formulazione del PDF e del PEI.
- La diagnosi funzionale viene periodicamente rivista ed aggiornata secondo le scadenze previste dal DPR 24/2/94.
- La gravità clinica (Art. 3 L. 104/92) non può essere motivo di esclusione scolastica, ma, come previsto dall'art. 10 della stessa, è indispensabile attivare particolari iniziative concordate con la scuola, le Az. UU.SS.LL. e gli EE.LL. con l'eventuale apporto di associazioni e/o altro organismi.
- Per le iscrizioni agli Istituti tecnici, professionali ed artistici la documentazione certificativa, rilasciata dalle UU:OO. di Medicina legale, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che la natura del deficit non pregiudica l'esercizio di eventuali attività di laboratorio previste dall'indirizzo di studio o dalla sezione scelta.
- Iniziative, progetti e convenzioni possono essere oggetto di accordi specifici.

Titolo secondo: Modalità organizzative e operative

Art. 6 – Modalità organizzative

Gli obiettivi e le finalità individuati nell'Accordo vengono attuati, nel rispetto delle competenze istituzionali dei singoli Enti firmatari, attraverso il lavoro di **Gruppi Interistituzionali** a vari livelli.

a) Gruppo di Programmazione Provinciale - G.L.I.P.P.

Composto da:

- Presidente della Provincia o suo delegato
- Dirigente CSA o suo delegato
- Presidente Comitato Tecnico Provinciale – Accordo di rete H o suo delegato
- Direttore Generale Az U.S.L. n. 5 o suo delegato
- Direttore Generale Az. U.S.L. n. 11 o suo delegato
- Direttore Generale Az. U.S.L. n. 6 o suo delegato
- Rappresentante delle Conferenze dei Sindaci, su base zonale
- Tre rappresentanti delle Associazioni designati dalla Consulta Provinciale dell'Handicap

Ha il compito di:

- definire le linee di indirizzo programmatico generali sull'handicap;
- individuare le priorità rispetto alla realizzazione degli interventi ed in particolare delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- prendere atto degli impegni finanziari di ogni ente /istituzione e dei relativi capitoli di bilancio per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione sociale e scolastica degli alunni handicappati, iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, compresi gli asili nido e scuole private;
- richiedere la verifica circa la realizzazione degli interventi attivati ed il grado di efficienza ed efficacia raggiunto dagli stessi;
- prendere atto delle relazioni preventive e consuntive annuali elaborate dal G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale);

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a predisporre e sottoscrivere un apposito schema riepilogativo dei rispettivi stanziamenti riferiti al bilancio annuale pluriennale in corrispondenza degli interventi previsti dal P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione.

Il G.L.I.P.P. organizza riunioni più volte l'anno ed almeno una conferenza di servizio ai fini della programmazione ed una per la verifica ed il consuntivo degli interventi realizzati.

Le suddette conferenze sono convocate dal Presidente della Provincia che le presiede.

b) Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. (L.104/92, art. 15, comma 1)

- Ufficio Scolastico Provinciale Coordinatore: n. 1 Ispettore Tecnico
Segretario: n. 1 pers. Util. Ufficio "H"
- Comitato Tecnico Provinciale (Accordo di rete)Presidente
- Az. U.S.L. n° 5 n. 3 esperti in rappresentanza del
GOIF
- Az. U.S.L. n. 11 n. 1 esperto in rappresentanza del GOIF
- Az. U.S.L. n. 6 n. 1 esperto in rappresentanza del GOIF
- Provincia n. 1 esperto in campo psicopedagogico
- Comune n. 1 esperto in campo psicopedagogico
- Consulta Provinciale Handicap n. 3 esperti rappresentativi delle varie aree.
della Disabilità nominati dalla Consulta

Ha il compito di:

- promuovere attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate al monitoraggio e alla verifica degli accordi di programma, di cui agli artt 13, 39 e 40 della L. 104/92;
- promuovere attività di ricerca-azione, di studio ed elaborare iniziative e progetti finalizzati all'efficacia dell'integrazione scolastica;
- svolgere attività di consulenza e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche, relativamente a ciò che concerne i rapporti di queste con i servizi pubblici territoriali, Aziende UU.SS.LL., EE.LL. ed Associazioni di categoria ed a ciò che riguarda ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile all'integrazione scolastica degli alunni handicappati;
- collaborare con EE.LL. ed Aziende U.S.L., ed in particolare con i rispettivi servizi specialistici, relativamente agli interventi di supporto, alla definizione ed alla realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati di cui all'art. 12, comma 5, della L. 104/92, nonché alla realizzazione delle attività di cui alla stessa legge, art. 8, comma 1, lettere l) ed m);
- indicare i criteri per il passaggio fra i diversi gradi di scuola, dall'asilo nido alla scuola superiore, nonché alla formazione professionale e successivo inserimento lavorativo;
- provvedere alla predisposizione e/o modifica della modulistica per l'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, per la Diagnosi Funzionale, per il Profilo Dinamico Funzionale e per il Piano Educativo Individualizzato;
- curare i rapporti con il Comitato Tecnico provinciale – accordo di rete H quale gruppo tecnico-professionale istituzionale con precise competenze professionali afferenti alle scienze dell'educazione;
- programmare, su segnalazione dei G.L.I.T., per gli aspetti culturali e finanziari, corsi di aggiornamento/formazione comuni per il personale della Scuola, delle Az. UU.SS.LL., degli EE.LL. particolarmente orientati all'integrazione delle esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi individualizzati;
- approvare il piano provinciale di aggiornamento sull'handicap del personale docente di cui all'art. 14, comma 1, L. 104/92;
- provvedere all'attribuzione dei fondi aggiuntivi del Ministero della Pubblica Istruzione alle scuole ed istituti su precisa documentazione desunta dai P.O.F. e corredata dagli impegni finanziari necessari;
- formulare il Piano di Riparto dei finanziamenti per l'acquisto di ausili, di cui all'art. 13, lett. b, L.104/92, in rapporto a quanto emerge dal Profilo Dinamico Funzionale degli alunni interessati, avvalendosi a tal fine della consulenza e collaborazione del Laboratorio Ausili;
- Definire i criteri per eventuali progetti di ricerca epidemiologica.

Il **G.L.I.P.** si riunisce – anche congiuntamente alla Consulta Provinciale, per quanto riguarda le tematiche generali - ed elabora entro il mese di **dicembre** di ciascun anno il piano delle attività, riferito ai successivi dodici mesi.

Entro il **15 dicembre** di ogni anno predispone la relazione annuale da inviare al Ministro della Pubblica Istruzione, al Presidente della Giunta Regionale ed al Gruppo di Programmazione Provinciale.

L'Ispettore Tecnico presiede il G.L.I.P., ne cura il perseguimento dei compiti istituzionali e provvede a promuovere o ad adottare tutte le iniziative utili alla realizzazione del piano di attività del Gruppo garantendo l'informazione e la partecipazione di tutti i componenti.

c) Gruppo di Lavoro Interistituzionale Territoriale (Area Sociosanitaria) - G.L.I.T.

E' composto da:

- Rappresentante della Conferenza dei Sindaci, su base zonale, o suo delegato
- Rappresentante dei Comuni Capofila esperto nel settore psicopedagogico
- Capo di Istituto della Scuola Capofila per l'Accordo di rete H e/o Referenti per l'integrazione scolastica dei disabili
- Responsabile G.O.I.F. territoriale o suo delegato
- Referente GLIP
- 1 Rappresentante Consulta Handicap
- Coordinatore equipe P.I.A.

Ha il compito di:

- armonizzare modalità e tempi relativi ai progetti educativi rivolti agli alunni in situazione di handicap con quelli dei piani integrati di area per il diritto allo studio;
- monitorare e verificare i progetti e gli interventi volti all'integrazione scolastica ed extrascolastica, all'orientamento al lavoro e alla formazione professionale realizzati dai vari Istituti per valutarne il grado di efficacia e di efficienza raggiunto;
- coordinare le iniziative della Scuola e degli Enti Locali promuovendo una progettualità volta a realizzare l'integrazione scolastica ed extrascolastica anche attraverso attività sportive, culturali e ricreative;
- indicare al G.L.I.P. le tematiche dei corsi di formazione e aggiornamento comuni da organizzare per gli operatori delle Istituzioni firmatarie, sulla base dei bisogni emersi in fase di attuazione dei progetti educativi;
- proporre al G.L.I.P. interventi e progetti mirati relativi all'utilizzo di risorse aggiuntive;
- elaborare specifiche proposte, ipotesi di progetti ed iniziative finalizzate all'efficacia dell'integrazione scolastica e all'ottimizzazione delle risorse del territorio, anche con la attivazione di reti di scuole.

Il G.L.I.T. si riunisce almeno 3 volte l'anno prevedendo incontri di programmazione e di verifica e sarà coordinato dal Rappresentante delle Conferenze dei Sindaci.

Entro il mese di novembre predispone il piano di attività da inviare al G.L.I.P. (comunque, prima che questi predisponga il piano annuale).

d) Gruppo di Studio e di Lavoro a livello di Istituto - G.L.I.S.

(Direzione Didattica – Scuola Media – Istituto Comprensivo – Istituto Secondario Superiore)

E' composto da:

- Dirigente scolastico o suo delegato
- Docente Responsabile ("Funzione strumentale") per l'area del disagio e dell'handicap
- Docenti di sostegno
- Rappresentante / Rappresentanti dei Docenti curricolari nominato dal Collegio dei Docenti
- Rappresentante dei collaboratori scolastici coinvolti nel progetto
- Un rappresentante delle RSU
- Operatori dei G.O.M. delle Az. UU.SS.LL o responsabile delegato
- Operatore Psicopedagogico, se presente nella scuola
- Rappresentante del Comune

- Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto
 - Rappresentanti dei genitori degli alunni/studenti in situazione di handicap
 - Rappresentante degli studenti negli Istituti di scuola secondaria di secondo grado;
- Il Gruppo sarà integrato con rappresentanti di altri Enti in funzione del problema da trattare.

Ha il compito di:

- redigere un progetto di integrazione scolastica da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.);
- organizzare le attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, in linea con il P.O.F.;
- stabilire i calendari degli incontri con le classi di collegamento fra gradi diversi di scuole per favorire la continuità educativa e didattica;
- individuare le esigenze e le soluzioni tecnico-organizzative necessarie per le varie situazioni di handicap (interventi assistenziali, ausili didattici, tecniche individualizzate...) impegnandosi nel reperimento delle risorse;
- verificare l'attuazione degli interventi per garantire l'integrazione tra i progetti sull'handicap e quelli previsti dai P.O.F.

E' coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura il supporto amministrativo e concorda con il responsabile del G.O.M. l'orario delle riunioni, tenendo conto degli impegni dei vari operatori coinvolti e comunque, in orario extrascolastico.

Si riunisce almeno 3 volte l'anno per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio che rientrano nel PEI (L. 104/92, art. 13, comma 1).

e) **Gruppo di Lavoro sul Caso - G.L.I.C.**

E' composto da:

- Il Dirigente scolastico o suo delegato
- I Docenti del Consiglio di Classe
- I collaboratori scolastici coinvolti nel progetto
- Assistente specialistico laddove presente
- L'Esperto psicopedagogico, se presente nella scuola e funzionale al caso
- Il Referente GOM sul caso e specialisti funzionali alla stesura del P.D.F. e del P.E.I.
- I Genitori dell'alunno/studente handicappato
- Altri operatori coinvolti nel progetto, anche su richiesta della famiglia

Ha il compito di:

- redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.),
- programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati
- assicurare le verifiche circa l'efficacia del progetto individualizzato.
- assicurare la valutazione finale, prevedendo anche gli interventi di prestazioni di ausilio materiale e assistenza specialistica necessari

Si riunisce, di regola in orario pomeridiano, salvo casi eccezionali, almeno due volte l'anno (all'inizio e a fine anno)

Il GLIC è coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura anche il supporto amministrativo, e convocato dallo stesso anche su richiesta degli specialisti e/o della famiglia.

Art. 7 – Modalità Operative

I sottoscrittori utilizzano la modulistica già in uso per ciascuna Azienda U.S.L. e disponibile presso l'Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio Integrazione Scolastica, presso la Provincia – Settore P.I. – U.O.O. Diritto allo Studio e presso le Az. UU.SS.LL.. di riferimento.

Ciascun Ente, in base alla prevalente competenza, cura gli adempimenti previsti dalla L. 675/96 sul rispetto della "privacy".

a) Certificazione/Attestazione

Fermo restando i compiti e le competenze previste dal presente accordo per l'Azienda U.S.L., qualora si verificano situazioni di grave disadattamento scolastico e di apprendimento, i docenti riferiscono al Dirigente scolastico il quale sollecita la famiglia a prendere contatto con i servizi territoriali delle USL competenti che, entro 10 gg., segnala al GOIF l'avvenuto inizio delle procedure utili all'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap.

Nel caso di palese disinteresse o rifiuto della famiglia, la scuola potrà avvalersi della collaborazione delle strutture socio-sanitarie del Distretto al fine di rimuovere le cause di rifiuto.

b) Diagnosi Funzionale

Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale, delle competenze e delle potenzialità dell'alunno in situazione di handicap.

Viene rilasciata dal GOM in servizio presso l'Azienda U.S.L. di competenza territoriale o da specialisti in regime di convenzione con la medesima; deve essere inviata al Dirigente scolastico possibilmente insieme alla certificazione/attestazione, al momento dell'ingresso nella struttura scolastica.

La Diagnosi Funzionale viene formulata all'inizio di ogni ciclo scolastico e aggiornata in qualsiasi momento a giudizio degli operatori del GOM e dagli altri operatori Az U.S.L che hanno in carico terapeutico-riabilitativo lo stesso alunno/studente quando ne ravvedano la necessità in rapporto al variare dello stato funzionale psicofisico dell'alunno.

c) Profilo Dinamico Funzionale

Indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno/studente in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) ed, ai sensi del D.P.R. 24/2/94, deve evidenziare, fra le altre informazioni, le modalità di collegamento tra progetti educativi, progetti riabilitativi e progetti di socializzazione sia scolastici sia extrascolastici.

Entro il mese di settembre di ogni anno i Dirigenti scolastici programmano in accordo con il GLIC un calendario di incontri finalizzati alla formulazione del PDF e del PEI; a detti incontri partecipano i genitori interessati.

Il PDF dovrà essere redatto entro i primi due mesi dall'inizio del primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione ed aggiornato con le modalità previste dal D.P.R. 24.2.94.

Annualmente viene redatta inoltre una scheda di sintesi del PDF e del PEI (All.) in forma conclusiva da utilizzare per i successivi adempimenti scolastici con l'indicazione di deroga parziale o totale per le ore di sostegno. In detta scheda dovranno essere riportate le particolari necessità di ausili e di interventi legati al grado di autonomia personale e sociale raggiunto dal soggetto, riferibili anche alle prestazioni di ausilio materiale e assistenza specialistica.

d) Piano Educativo Individualizzato

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno/studente handicappato in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all'educazione ed all'istruzione di cui alla L. 104/92, art. 12.

Viene redatto dal Gruppo di Lavoro G.L.I.C. sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e nel P.D.F. circa i progetti didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché delle forme individuate di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche di cui alla lettera a), comma 1, art. 13 della L. 104/92.

Il PEI viene verificato periodicamente, tenendo conto dell'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico, preferibilmente entro ottobre/novembre – aprile/giugno e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità.

I firmatari del presente accordo ritengono l'orientamento scolastico e professionale parte integrante del processo educativo e quindi del Piano Educativo Individualizzato.

L'accesso e l'estrazione di copia del PEI come della DF e del PDF, e della scheda di sintesi oltre che alla competente ASL per fini d'istituto, è riservata ai docenti che hanno in carico l'alunno ad ai genitori o tutori con il vincolo di riservatezza.

Agli Enti firmatari l'accordo sarà inviata la documentazione necessaria a motivare l'erogazione delle previdenze utili a garantire l'effettiva integrazione scolastica.

e) Ausili – Laboratorio Ausili

L'attenta ricerca degli ausili necessari agli alunni handicappati per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDF risulta fondamentale nella costruzione del PEI.

Laddove si verifichi la difficoltà ad individuare gli ausili più idonei o sia necessaria la personalizzazione dell'ausilio rispetto alla specifica disabilità funzionale del soggetto, il GLIC chiede l'intervento del Laboratorio Ausili delle Az. UU.SS.LL..

Il Laboratorio Ausili ha, quindi, i seguenti compiti:

- Contribuisce e favorisce la ricerca dell'ausilio più idoneo a potenziare l'apprendimento e lo svolgimento dei compiti degli alunni/studenti handicappati e a facilitarne l'inserimento nel contesto sociale più ampio;
- Predisporre la personalizzazione di ausili già esistenti sulla base dello specifico bisogno del soggetto handicappato (tastiere adattate, sensori, ecc.)
- Individua unità didattiche adattate in rapporto sia alla specifica disabilità del soggetto che alla programmazione didattica del suo gruppo classe.

Il Laboratorio Ausili si può avvalere, per mezzo di apposite convenzioni, della consulenza di Istituti, Enti, Organizzazioni pubbliche e private di comprovata esperienza.

Art. 8 – Continuità Educativa

Le Istituzioni firmatarie del presente Accordo di Programma si impegnano a garantire, ognuna secondo le proprie competenze istituzionali e finanziarie, la continuità educativa per il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona in situazione di handicap in tutti gli ordini e gradi di scuola.

I Comuni, la Provincia, la Scuola e le Az. UU.SS.LL. si impegnano pertanto a garantire forme di consultazione interistituzionali tra gli operatori che hanno avuto in carico pedagogico- didattico e terapeutico l'alunno/studente e quelli che tale carico assumeranno nei passaggi ad altro ordine di studio o ad altro Istituto; agli incontri previsti saranno presenti i genitori degli alunni interessati.

Art. 9 – Svantaggio

Le situazioni di svantaggio non devono essere confuse con quelle di handicap. Mentre l'handicap può essere riferito a disabilità di natura prevalentemente fisica, psichica o sensoriale clinicamente accertabile, lo svantaggio può essere ricondotto a condizioni individuali, familiari e sociali, a divari culturali e linguistici che determinano difficoltà in ordine alla partecipazione al processo educativo.

Le parti concordano che lo svantaggio non può essere certificato come situazione di handicap.

Si può verificare tuttavia la necessità di evidenziare una situazione di svantaggio che richieda l'attivazione di strategie ed interventi finalizzati al recupero ed all'integrazione; in questo caso l'équipe di operatori sociali che conosce già la situazione trasmette, tramite la famiglia, una relazione descrittiva alla scuola contenente elementi utili per la elaborazione dei progetti educativi rispondenti alla necessità affettive-cognitive-relazionali dell'alunno.

Gli operatori delle Az. UU.SS.LL. o dei Comuni che gestiscono direttamente i servizi, collaborano con gli operatori scolastici, tenendo conto dei tempi necessari per una valutazione della situazione dell'alunno segnalato, per creare le condizioni più favorevoli al superamento del disagio.

La relazione di svantaggio non può essere utilizzata per la richiesta dell'insegnante di sostegno e/o per l'assistenza specialistica, essa rappresenta uno strumento utile alla scuola per attivare tutte le forme di organizzazione del lavoro scolastico che si rendano necessarie.

Art. 10 – Alunni/studenti con handicap in situazione di gravità

I sottoscrittori del presente Accordo, in coerenza con quanto indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e dalla successiva C.M.P.I. n. 262/88, ribadiscono che il diritto all'educazione ed all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap e si impegnano a garantire interventi prioritari agli studenti in situazione di gravità (art. 12, comma 4, L. 104/92).

Art. 11 – Formazione ed aggiornamento

Le istituzioni firmatarie del presente accordo, ritenendo l'aggiornamento del personale attività essenziale al fine del conseguimento di un reale inserimento scolastico e sociale degli alunni in situazione di handicap, si impegnano ad istituire, oltre a specifici corsi di aggiornamento per il proprio personale, attività di aggiornamento comune e in rete.

Tali corsi saranno finalizzati, prioritariamente, all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze, in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, comma 5, L. 104/92.

I suddetti corsi potranno essere promossi con il coinvolgimento dell'I.R.R.E. Toscana, delle Università degli Studi e delle istituzioni pubbliche e private specializzate, secondo le modalità indicate al seguente art. 13.

Il Gruppo di Programmazione Provinciale prevederà, di volta in volta, le modalità di organizzazione, finanziamento, gestione e partecipazione del personale anche con la messa in comune di personale e mezzi finanziari.

Art. 12 – Enti convenzionati

Gli Enti firmatari del presente Accordo, qualora non dispongano al proprio interno di competenze relative a specifiche problematiche delle diverse situazioni di handicap, esperite anche le possibilità di collaborazione reciproca, potranno avvalersi dell'opera di strutture e servizi, di cui all'art. 26, L. 833/78, in particolare della consulenza e della collaborazione di Istituti e Centri specializzati universitari e pubblici, oltreché di organismi di categoria, di cooperative sociali, di associazioni ed organizzazioni di volontariato con comprovata specifica formazione nel settore e con figure professionali in possesso di titoli adeguati alle necessità ed opportunamente documentati e riconosciuti.

Al fine di assicurare la consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione ed all'adattamento di specifico materiale didattico, fatte salve le competenze dei Collegi dei Docenti relative agli ausili didattici, gli Enti potranno avvalersi della consulenza e collaborazione di scuole o istituzioni speciali per minorati sensoriali, così come previsto dall'art. 5, comma 5, del D.M. 9/7/1992; in particolare nel campo specifico tiflogico (minorati della vista) potranno avvalersi della consulenza dell'U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) e dell'I.R.I.FO.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione). Per quanto attiene ai sordomuti, in collaborazione con l'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti), gli Enti si impegnano a studiare ed organizzare modalità di sostegno efficaci sia ai fini dell'apprendimento che ai fini dell'integrazione culturale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), L. 104/92, gli enti pubblici e privati dovranno essere in possesso di requisiti minimali previsti dalla normativa statale e regionale vigente; gli enti, le istituzioni, le cooperative e le associazioni di volontariato dovranno essere iscritti agli appositi Albi Regionali e Provinciali.

Le modalità di collaborazione saranno definite con apposite convenzioni, sulla base di quanto previsto dall'art. 38 della L. 104/92 2 D.M. 30.11.1994.

Art. 13 – Impegni Finanziari

La Provincia, i Comuni, le Az. UU.SS.LL. o dei Comuni che gestiscono direttamente i servizi e la Scuola collaboreranno per l'attuazione delle iniziative atte a favorire l'integrazione delle persone in situazione di handicap nel territorio, assicurando, ciascun Ente per la parte di competenza, gli interventi finanziari

necessari mediante specifiche allocazioni di bilancio calcolate sugli oneri stimati necessari per garantire gli impegni assunti.

Ciascun Ente si impegna altresì a recapitare annualmente agli altri Enti firmatari il prospetto, (come da modello sottoindicato) preventivamente rispetto ai propri bilanci, completo delle somme ritenute necessarie alla luce delle esigenze emergenti per l'esercizio finanziario successivo.

PROVINCIA	€	Voce di Bilancio	Scopo/Destinazione specifica
COMUNI (singoli)	€	Voce di Bilancio	Scopo/Destinazione specifica
Az UU.SS.LL. (singole)	€	Voce di Bilancio	Scopo/Destinazione specifica
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE	€	Voce di Bilancio	Scopo/Destinazione specifica

I prospetti suddetti, posti tempestivamente a disposizione degli Enti firmatari, saranno esaminati e discussi nell'apposita riunione deputata a valutare il grado di attuazione del presente accordo ed eventualmente a rimodulare obiettivi e modalità di attuazione.

Titolo Terzo: Informazioni – Reclami – Collegio di Vigilanza

Ferme restando le prerogative ed i compiti del Collegio di Vigilanza, di cui all'art. n. 15. gli Enti e le Istituzioni sottoscrittori del presente Accordo, in accordo con la Consulta Provinciale per l'Handicap , e con il Comitato Tecnico Provinciale (Accordo di rete H) programmano ed attuano una diffusa attività di controllo sul grado e la qualità dell'integrazione scolastica e sul livello di applicazione dell'Accordo stesso.

Art. 14 – Diritto-Dovere di informazione e partecipazione

Le parti contraenti si impegnano a far conoscere diffusamente i contenuti del presente accordo ed applicare i principi della L. 104/92, nel rispetto dei diritti di informazione e partecipazione degli utenti, delle loro famiglie e delle associazioni di rappresentanza e coordinamento dell'handicap.

Art. 15 – Collegio di Vigilanza (D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 – Art. 34 comma 7)

Il Gruppo di Programmazione Provinciale costituisce, con l'integrazione del Prefetto o suo delegato, il Collegio di Vigilanza con i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta.

Tali poteri consistono nell'adottare provvedimenti cui la parte inadempiente sia obbligata, quando questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti.

Il Collegio può adottare un suo regolamento interno ed elegge il suo ufficio per il periodo di durata dell'accordo; le riunioni del Collegio si tengono almeno due volte l'anno presso l'ufficio eletto.

Art. 16 – Rendicontazione periodica

Le parti contraenti si impegnano a sottoporre ogni anno al Collegio un rapporto sulle misure da esse adottate per applicare gli impegni sottoscritti nel presente Accordo e sui progressi compiuti per la loro realizzazione; i rapporti devono contenere informazioni in merito all'attuazione dell'accordo.

Il Collegio può richiedere alle parti contraenti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione dell'Accordo.

Il Collegio esamina i rapporti presentati dalle parti e conclude il loro esame con osservazioni specifiche e generali.

Nel caso in cui il Collegio ravvisi difformità rispetto all'attuazione dell'accordo ne chiede spiegazione alle parti interessate e ne sollecita piena e tempestiva applicazione.

Art. 17 – Reclamo di una parte avverso il comportamento di un'altra

- Se una parte contraente ritiene che un'altra parte non applichi le disposizioni del presente accordo, può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale parte. Entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la parte interessata risponderà fornendo spiegazioni scritte atte a chiarire la questione.
- Se entro due mesi dalla data di invio della risposta la questione non è stata risolta con reciproca soddisfazione, tanto l'una che l'altra parte hanno diritto di deferirla al Collegio che mette a disposizione i suoi uffici allo scopo di giungere ad una soluzione che rispetti il diritto degli handicappati all'educazione ed all'integrazione.
- In ogni questione ad esso deferita, il Collegio può chiedere alle parti contraenti di fornire ogni informazione pertinente.
- Valutati i fatti, il Collegio indica alle parti la soluzione migliore da attuarsi nel rispetto dei diritti dell'handicappato; le parti sono tenute ad attuare la soluzione indicata dal Collegio entro i termini dallo stesso indicati.
- Trascorso tale termine senza che la parte si sia attivata, il Collegio interviene d'ufficio nei modi ritenuti più appropriati.

Art. 18. Reclamo individuale

- Il Collegio riceve ed esamina reclami presentati per scritto da utenti rispetto alla non osservanza di una qualsiasi disposizione dell'accordo.
- Qualora ritenga giustificata l'istanza, il Collegio chiede al responsabile dell'ufficio della parte interessata, che è tenuta a rispondere, notizie sul fatto denunciato.
- Il Collegio conclude l'esame del reclamo con l'indicazione della soluzione da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo.
- La parte contraente interessata, ovvero le parti contraenti, attuano la soluzione indicata dal Collegio che viene informato dell'avvenuta esecuzione tramite comunicazione scritta.
- In ogni fase del procedimento, di cui al presente articolo, l'utente ricorrente può avvalersi della consulenza di un'associazione locale di categoria (art. 15, L. 104/92).
- In ogni caso il Collegio fornisce risposta alle istanze presentate.

Art. 19 – Reclamo al Difensore Civico

Al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza delle azioni previste dall'Accordo, il Difensore Civico della Provincia (od in sua assenza il Difensore Civico regionale o del comune capoluogo) può essere chiamato ad intervenire attraverso le modalità previste dal Regolamento provinciale o regionale o comunale.

Art. 20 – Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi

La proposizione di azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi non esclude né limita la possibilità di reclamo individuale al Collegio di Vigilanza.

Art. 21 – Relazione

Sui rendiconti periodici e sui reclami il Collegio stende una relazione annuale o semestrale che è inviata alle parti contraenti e viene resa pubblica nelle linee generali garantendo comunque la tutela del diritto di riservatezza.

Una copia della relazione viene inviata all'Osservatorio regionale e nazionale sull'handicap ed al Ministero della Pubblica Istruzione.

Titolo Quarto: Norme finali e transitorie

Art. 22 – Durata dell'accordo

Il presente accordo, approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul BURT, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 267/2000, ha durata triennale con decorrenza dal giorno successivo all'approvazione e sarà verificato dopo un anno.

Potrà essere rinnovato tacitamente, salvo formale richiesta di modifica anche da parte di uno solo dei soggetti firmatari, da presentare alla Provincia durante la riunione di verifica annuale.

Art. 23 – Rinvio

Le parti firmatarie si danno reciproco atto che, in ipotesi di eventuale emanazione di regolamenti, circolari o direttive disciplinanti le materie oggetto del presente accordo, procederanno ad una verifica congiunta sulla loro compatibilità con i contenuti dell'accordo stesso.

Per le necessarie articolazioni a livello territoriale si rinvia a specifici accordi che le amministrazioni locali dovranno stipulare con gli Enti interessati, gli Organi di Gestione della Scuola e quanti altri possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo di Programma.

Letto, approvato e sottoscritto nella sede del Palazzo della Provincia di Pisa in data 31 marzo 2004.

Ente	Ruolo	Nome e Cognome (stampatello)	Firma
PROVINCIA			
CSA			
AUSL 5			
AUSL 6			
AUSL 11			
BIENTINA			

BUTI			
CALCI			
CALCINAIA			
CAPANNOLI			
CASALE M.MO			
CASCIANA T.			
CASCINA			
CASTELFRANCO D/S			
CASTELLINA M.MA			
CALSTELNUOVO V/C			
CHIANNI			
CRESPINA			
FAUGLIA			
GUARDISTALLO			
LAJATICO			

Ente **Ruolo** **Nome e Cognome**
(stampatello) **Firma**

LARI			
LORENZANA			
MONTECATINI V/C			
MONTESCUDAIO			
MONTEVERDI M.MO			
MONTOPOLI V/A			
ORCIANO PISANO			

PALAIA			
PECCIOLI			
PISA			
POMARANCE			
PONSACCO			
PONTEDERA			
RIPARBELLA			
SANTA CROCE S/A			
SAN GIULIANO TERME			
SANTA LUCE			
SANTA MARIA A MONTE			
SAN MINIATO			
TERRICCIOLA			
VECCHIANO			
VICOPISANO			
VOLTERRA			

APPENDICE NORMATIVA

Le norme sotto indicate sono richiamate integralmente e costituiscono supporto e parte integrante di questo accordo di programma :

NORMATIVA STATALE

<ul style="list-style-type: none"> • DD.PP.RR. 416/74-417/74-418/74 - 419/1974 	<p style="text-align: center;">- “Decreti Delegati”;</p>
--	--

• Legge n. 517/1977	- “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica all'ordinamento scolastico”. Articoli 2, 7 e 10
• D.P.R. n. 616/1977	- “Delega alle Regioni delle funzioni amministrative indicate nell'art. 117 della Costituzione”.
• D.P.R. n. 384/1978	- “Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della L.118/71”.
• Legge n. 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni	- “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
• Legge n. 270/1982	- “Revisione della disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, ristrutturazione degli organici, ecc.”
• C.M. 258/1983	- “Indicazioni di linee di intesa fra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap”;
• C.M. 163/1983	- “ Prove d’esame di maturità da parte di portatori di handicap fisici e/o sensoriali”
• D.P.R. 12/2/1985 n.104	- “Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria (Alunni in difficoltà di apprendimento ed integrazione dei soggetti portatori di handicap)”
• Legge n. 241/1990	- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
• D.M. 3/6/1991	- “Orientamenti delle attività educative nelle scuole materne statali (Diversità ed integrazione)”
•	-
• Legge n. 104/1992	- “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Artt. 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 39 e 40.
• D.M. 26.6.92 • D.M. 9.7.1992	- “Decreti applicativi degli artt.n.13 e n.15 L.104/92”
• Legge n. 423/1993	- “ ...norme per le attestazioni da parte delle UU.SS.LL. della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica”
• Legge n. 235/93	- “ Norma sulla pubblicità negli ascensori finalizzata agli interventi in favore delle persona handicappate”
• D.P.R. 24.2.1994	- “ Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai comparti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”. Artt. 2, 4 e 5
• D.M. 122/94 e C.M. 123/94 applicativa	- “ Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale - G.L.I.P. – ex art. 15 L.104/92
• D.Lgs. 297/1994, n. 297	- “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado “
• D.M. 7/6/95	- Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scolastici”

• Legge n. 675/1996	- “Tutela della Privacy”
• Testo coordinato per l’O.M. 330 del 27 maggio 97	- “Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore”
• D.M. 765/1997	- “Sperimentazione dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche”
• Legge n. 59/1997	- “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
• Legge n. 127/1997	- “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”
• D.Lgs. 112/1998	- “Conferimento di compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”
• Legge n. 162/1998	- “Modifiche alla legge 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”
• D.P.R. 18/6/1998, n. 233	- “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge 59/1997 (art. 5)”
• D.P.R. 24/6/1998, n. 249	- “Regolamento recante lo statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria (art. 2)”
• D.P.R. 23/7/1998, n. 323	- “Regolamento recante la disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (articoli 5, 13)”
• Legge n. 68/1999	- “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
• Legge n. 30/2000	- “Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione”
• Legge n. 63/2000	- “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”
• Legge n. 69/2000	- “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”
• D. Lgs n. 267/2000	- “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. Art. 37 comma 7
• Legge n. 328/2000	- “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” – pubblicata nella G.U. n. 265 – supplemento ordinario n. 186
• D.P.C.M. 1/12 /2000	- “Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione”
• D.P.R. 3/5/2001	- “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003”

• D.M. 3/412/2001	- “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della L. 388/2000 in materia di interventi in favore di soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari”
--------------------------	---

NORMATIVA REGIONALE TOSCANA

• L.R. n. 53/1981	- “Interventi per il diritto allo studio”
• L.R. n. 47/1991	- “ Norme sull’abolizione delle barriere architettoniche”
• L.R. n. 158/1992	- “Progetto Obiettivo handicap”
• L.R. n. 42/1992	- “ Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”
• L.R. n. 41/1993	- “ Integrazione L.R. 53/81- interventi per il diritto allo studio”
• L.R. n. 72/1997	- “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.”
• L.R. n. 32/2002	- “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
• Delibera Consiglio Regionale 128/2001	- “Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per l’educazione permanente degli alunni (punto 3.5 Una scuola solidale ed integrata)”
• Delibera Consiglio Regionale 60/2002	- “Piano sanitario 2002-2004 – linee guida per la formazione del Piano integrato sociale 2002-2004 (Paragrafo 5.3.1.3.)”
• Delibera Consiglio Regionale 120/2002	- “Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per l’educazione permanente: aggiornamento ed integrazione per gli anni 2002-2004 (tabella 2.4- Gli alunni portatori di handicap.)”
• Delibera Consiglio Regionale 122/2002	- “Piano integrato sociale regionale”